

SINDACATO NAZIONALE DEGLI ENTI DI BONIFICA DI IRRIGAZIONE E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

via di S. Teresa n. 23 - 00198 Roma - tel. 06.854.60.46 - fax 06.85.83.17.22

e-mail:snebi@tin.it - www.snebi.it

Roma, 31 luglio 2013

CIRCOLARE N. 20

Prot. n. 236 /RF/ga

A TUTTI GLI ASSOCIATI
Ai COMPONENTI IL CONSIGLIO DELLO SNEBI
Alle UNIONI REGIONALI
All' ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE

LORO SEDI

Oggetto: accordo 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010. Scioglimento delle rispettive riserve da parte delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e del Consiglio dello SNEBI. Invio delle tabelle dei nuovi minimi di stipendio base e delle retribuzioni orarie degli operai avventizi stagionali.

Si fa seguito alla circolare SNEBI n. 17 del 2 luglio 2013, per comunicare agli associati che FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL, con nota congiunta in data 26 luglio 2013 (che si invia in allegato), hanno sciolto positivamente la riserva posta, come di consueto, all'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, sottoscritta il 28 giugno 2013.

Il Consiglio dello SNEBI si era già, a sua volta, espresso favorevolmente, con voto unanime, nella seduta del 19 luglio 2013 .

L'accordo 28 giugno 2013 è divenuto, pertanto, efficace e vincolante e ad esso va data applicazione.

Con la presente circolare si comunicano agli associati gli importi dei minimi di stipendio relativi ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario quali risultano dall'applicazione degli aumenti previsti dall'accordo collettivo nazionale.

Ovviamente, per una esigenza di chiarezza e di organicità di tabelle sono altresì indicate le "tranches" di aumento conseguenti all'accordo 10 novembre 2008 ed in particolare alla nuova classificazione dei dipendenti (si ricorda che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del CCNL 25 marzo 2010, gli

effetti economici della nuova classificazione sono riconosciuti in maniera graduale e scaglionata nel tempo. E' stato previsto che, successivamente al 1° novembre 2009, in coincidenza con il mese di novembre degli anni successivi, fossero riconosciute "tranches" pari a 15 euro fino a raggiungere l'importo dello stipendio base corrispondente all'applicazione del parametro corrispondente).

Da parte di molti Consorzi, infatti, è stata avanzata richiesta di tabelle riepilogative dei minimi di stipendio che tenessero conto di entrambi gli aumenti sopra ricordati.

Si ricorda in particolare che, ai sensi dell'accordo 28 giugno 2013, nel primo anno di vigenza dell'accordo, il 2012, è stato riconosciuto, a decorrere dal 1° luglio, un aumento pari all'1%.

Nel secondo anno di vigenza dell'accordo, il 2013, è stata riconosciuta, con decorrenza 1° luglio, una percentuale di aumento delle retribuzioni pari al 2,5%.

Nel terzo anno di vigenza, il 2014, è stato riconosciuto, con decorrenza 1° settembre, una percentuale di aumento pari al 2,5%.

In allegato alla presente circolare, si inviano le tabelle riassuntive.

Tenuto conto della decorrenza degli scaglioni di aumento dei minimi di stipendio base relativi all'anno 2012 (1° luglio) e 2013 (1° luglio), l'applicazione degli aumenti dà luogo al riconoscimento di somme arretrate.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(f.to Avv. Anna Maria Martuccelli)

all. 10